

CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE A.S. 2023/2024

Art. 62 Criteri generali utilizzazione risorse ex "bonus"

Il CCNI del 31 agosto 2020 **ha stabilito che le risorse dell'ex "bonus" docenti sono parte integrante del Fondo di scuola** e dovranno essere ripartite, in sede di contrattazione integrativa, per la valorizzazione del personale docente, educativo ed ATA; con il comma 249 della Legge 160/2019, che ha disposto che: *"Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione."* Le suddette risorse, pertanto, non sono più finalizzate alla "premierità" dei docenti, e di conseguenza al Comitato di valutazione non compete più indicare i criteri per la valorizzazione del merito, tenuto conto di quanto riportato del **CCNI circa** "l'individuazione dei criteri per la ripartizione, per l'anno scolastico 2022/2023, delle risorse finanziarie confluenti un unico fondo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" e destinate a retribuire gli istituti contrattuali di cui agli articoli 9, 30, 33, 147, 62, 84, 87e 104 del CCNL 2006/2009 del comparto scuola, come modificati dalle successive sequenze contrattuali (MOF) nonché le risorse indicate nell'articolo I, comma 126-128, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relative alla "Valorizzazione del personale docente" e nell'articolo I comma 592 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 riguardante la "Valorizzazione della professionalità dei docenti", come richiamati dall'articolo 40 del CCNL2016-2018 del Comparto Istruzione e Ricerca, sezione istituzioni scolastiche ed educative".

Non a caso tali risorse verranno assegnate sullo specifico piano gestionale del fis (05) e non come avveniva in passato su un piano gestionale (13) creato ad hoc per il cosiddetto "bonus premiale"

E' stato chiarito con specifiche note e con ulteriori integrazioni, che in sede di contrattazione, dalla sottoscrizione del 31 agosto 2022 dell'ipotesi di CCNI sull'utilizzo delle risorse per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) dall'anno scolastico 2022/2023 è necessario **procedere con la contrattazione** delle ulteriori disponibilità date dalle **economie provenienti dagli esami di Stato**, in modo da retribuire le attività di recupero degli apprendimenti degli alunni relativamente **all'a.s. 2023/2024**, e delle **risorse messe a disposizione dal DL 104 di agosto 2020** (come convertito dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020, art. 32) **per incrementare il MOF 2023/2024**, al fine di compensare le attività aggiuntive del personale scolastico.

Le parti si sono impegnate anche con una nota, allegata al CCNI, **sulla necessità di valorizzare tutto il personale scolastico** (Docenti, Assistenti Amministrativi e Tecnici, Collaboratori scolastici) con l'obiettivo di riconoscere i maggiori impegni previsti dalle scuole per far fronte alle misure di prevenzione determinate dall'emergenza sanitaria.

In particolare, è stato concordato che le risorse stanziare dal DL 104/2020 andassero ad incrementare il Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa delle scuole, al fine di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale impegnato nelle operazioni di avvio dell'anno scolastico **2023/2024** e le prestazioni aggiuntive del personale.

In considerazione dell'ammontare delle risorse finanziarie assegnate all'istituto scolastico per l'erogazione dei compensi, precedentemente finalizzati alla valorizzazione del personale docente ai sensi dell'art 1 comma 127 della legge 107/2015,

che è complessivamente di euro € 9.054,14 lordo dipendente

Le parti concordano nel fare confluire tale importo nel MOF utilizzandoli per retribuire le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico secondo quanto previsto dall'art.88 CCNL 2007.tale importo sarà ripartito al personale docente ed ATA rispettivamente nella misura del 70% e 30%.